

Deliberazione n° _____ del _____

OGGETTO DELLA PROPOSTA

ESAME RICORSO, ex art. 58 del R.D. 148/1931, PROMOSSO DAL DIPENDENTE DI PONZIO CATALDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER 2 GIORNI (prot. 11351 del 08/07/2019). DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la contestazione disciplinare elevata in data 13/05/2019, prot. 7520, ai sensi dell'art. 42 del R.D. 148/1931 – all. A), a carico dell'Addetto all'Esercizio **Di Ponzio Cataldo** relativa ai seguenti fatti, così contestati:
 - in data 03/05/2019 l'agenzia investigativa incaricata ha riferito in merito alle indagini svolte nei confronti dell'Operatore di Esercizio Comegna Anna, assente per un infortunio, documentando quanto rilevato, sia attraverso rilievi fotografici sia attraverso filmati;
 - dalla visione del materiale depositato è emerso quanto segue:
 - **20/04/2019:** alle ore **13:04** circa la dipendente suddetta si fermava con la propria autovettura presso lo stabile sito in via Lago di Monticchio al civico Ed. N – sc. A e scaricava dal bagagliaio alcune borse della spesa. Nel frattempo Di Ponzio Cataldo sopraggiungeva, in divisa di servizio e reggendo la cartellina di lavoro, e dopo essersi salutato con la Sig.ra Comegna prelevava una delle borse della spesa che la stessa stava trasportando, quindi si avviava all'ingresso del predetto stabile entrandoci. Si intratteneva presso tale residenza almeno sino alle ore 13:30.
 - Nella giornata del **20/04/2019**, in qualità di Addetto all'Esercizio, Di Ponzio Cataldo era in servizio sul turno 712 (11:00-17:30) con prolungamento in prestazione di lavoro straordinario fino alle ore 19:30. L'attività assegnata dai Coordinatori dell'Esercizio era: *"controllo esercizio"*;
 - Dall'analisi dei documenti di servizio della suddetta giornata (rapporto giornaliero dei controlli svolti dagli Addetti all'Esercizio – cedole di viaggio) si è rilevato che:
 - ⇒ Alle ore 12:53, in via Lago Maggiore (palina di fermata n° 90122), controllava la corsa di linea 8 partita alle ore 12:44 dal capolinea di via Lago di Garda effettuata dall'Operatore di Esercizio Mancini Simone (turno/uomo n° 60);
 - ⇒ Alle ore 13:39, sempre in via Lago Maggiore (palina di fermata n° 90122), controllava la corsa di linea 8 partita alle ore 13:25 dal capolinea di via Lago di Garda effettuata dall'Operatore di Esercizio Illiano Debora (turno/uomo n° 66);
 - ⇒ Nel suddetto arco orario (12:53 – 13:39) sono transitate dalla medesima palina di fermata ulteriori due corse di linea 8 in partenza dal capolinea di via Lago di Garda e **non controllate**, precisamente:

- Ore 13:02 effettuata dall'Operatore di Esercizio Brancaccio Gianfranco (turno/uomo 425) alla guida del bus n° 533;
- Ore 13:10 effettuata dall'Operatore di Esercizio Smaldini Giuseppe (turno/uomo 485) alla guida del bus n° 556.
- **Il mancato controllo** delle due corse suddette, in transito dalla medesima fermata presso la quale Di Ponzio Cataldo stava svolgendo l'attività lavorativa assegnata, conferma in maniera inequivocabile l'avvenuto arbitrario allontanamento dal posto di lavoro nell'arco orario compreso tra le ore 12:53 e le ore 13:39.
- In forza della qualifica rivestita di Addetto all'Esercizio (par. 193 – Area Professionale 2^a) in virtù della quale svolge attività di coordinamento degli Operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio e sul personale, Di Ponzio Cataldo era a conoscenza del fatto che l'Operatore Comegna Anna, fin dal 23/03/2019, era assente dal servizio per infortunio.
- Proprio in forza della qualifica rivestita e delle competenze attribuite, si sarebbe dovuto ben guardare dall'assumere comportamenti complici e omissivi rispetto al comportamento dell'Operatore di Esercizio assente per infortunio. Al contrario, invece, Di Ponzio Cataldo ha volontariamente e in maniera negligente ommesso di adempiere ai propri doveri di ufficio.
- Viste le giustificazioni prodotte, in forma scritta, in data 13/05/2019 dal dipendente in parola,
- Visto il provvedimento disciplinare avente protocollo aziendale n° 11351 del 08/07/2019, e le relative argomentazioni che l'hanno motivato, con il quale è stata comminata la **Sospensione dal servizio per giorni 2 (due).**
- Visto il ricorso presentato al Consiglio di Amministrazione dall'agente Di Ponzio cataldo, ai sensi dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 – all. A), ed assunto al protocollo aziendale n° 12255 del 20/07/2019;
- Visto il R.D. n° 148/1931 – all. A) e successive modificazioni e integrazioni;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1)

2) Di dare mandato ai competenti uffici aziendali per gli adempimenti consequenziali.

Raccomandata a mano

Taranto, lì 13 Maggio 2019



All' Addetto all'Esercizio
DI PONZIO Cataldo

Oggetto: **CONTESTAZIONE E RICHIESTA CHIARIMENTI AI SENSI DEL R.D. 148/1931 – all. A)**

PREMESSO CHE:

- nell'ambito della facoltà datoriale sono state operate indagini, attraverso qualificata agenzia investigativa, volte a rilevare eventuali comportamenti illeciti del personale dipendente rispetto agli obblighi connessi a infortuni sul lavoro e alle dovute cautele, da parte degli stessi, per il pronto recupero psico-fisico e, conseguenzialmente, per riprendere quanto prima la regolarmente l'attività lavorativa;
- in data 03/05/2019 l'agenzia investigativa incaricata ha riferito in merito alle indagini svolte nei confronti dell'Operatore di Esercizio Comegna Anna, assente per un infortunio, documentando quanto rilevato, sia attraverso rilievi fotografici sia attraverso filmati;
- dalla visione del materiale depositato è emerso quanto segue:
 - ⇒ **20/04/2019:** alle ore **13:04** circa la dipendente suddetta si fermava con la propria autovettura presso lo stabile sito in via Lago di Monticchio al civico Ed. N – sc. A e scaricava dal bagagliaio alcune borse della spesa. Nel frattempo Lei sopraggiungeva, in divisa di servizio e reggendo la cartellina di lavoro, e dopo essersi salutato con la Sig.ra Comegna prelevava una delle borse della spesa che la stessa stava trasportando, quindi si avviava all'ingresso del predetto stabile entrandoci. Si intratteneva presso tale residenza almeno sino alle ore 13:30.

TENUTO CONTO CHE:

- Nella giornata del **20/04/2019** Lei, in qualità di Addetto all'Esercizio, era comandata in servizio sul turno 712 (11:00-17:30) con prolungamento in prestazione di lavoro straordinario fino alle ore 19:30. L'attività che le era stata assegnata dai Coordinatori dell'Esercizio era: "controllo esercizio";
- Dall'analisi dei documenti di servizio della suddetta giornata (rapporto giornaliero dei controlli svolti dagli Addetti all'Esercizio – cedole di viaggio) si è rilevato che:
 - ⇒ Alle ore 12:53, in via Lago Maggiore (palina di fermata n° 90122), Lei controllava la corsa di linea 8 partita alle ore 12:44 dal capolinea di via Lago di Garda effettuata dall'Operatore di Esercizio Mancini Simone (turno/uomo n° 60);
 - ⇒ Alle ore 13:39, sempre in via Lago Maggiore (palina di fermata n° 90122), Lei controllava la corsa di linea 8 partita alle ore 13:25 dal capolinea di via Lago di Garda effettuata dall'Operatore di Esercizio Illiano Debora (turno/uomo n° 66);

⇒ Nel suddetto arco orario (12:53 – 13:39) sono transitate dalla medesima palina di fermata ulteriori due corse di linea 8 in partenza dal capolinea di via Lago di Garda e **da Lei non controllate**, precisamente:

- Ore 13:02 effettuata dall'Operatore di Esercizio Brancaccio Gianfranco (turno/uomo 425) alla guida del bus n° 533;
- Ore 13:10 effettuata dall'Operatore di Esercizio Smaldini Giuseppe (turno/uomo 485) alla guida del bus n° 556.

RILEVATO CHE:

- Il mancato controllo delle due corse suddette, in transito dalla medesima fermata presso la quale Lei stava svolgendo l'attività lavorativa assegnata, conferma in maniera inequivocabile l'avvenuto arbitrario allontanamento dal posto di lavoro nell'arco orario compreso tra le ore 12:53 e le ore 13:39.
- In forza della qualifica rivestita di Addetto all'Esercizio (par. 193 – Area Professionale 2ª) in virtù della quale svolge attività di coordinamento degli Operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio e sul personale, Lei era a conoscenza del fatto che l'Operatore Comegna Anna, fin dal 23/03/2019, era assente dal servizio per infortunio.
- Proprio in forza della qualifica rivestita e delle competenze attribuite, Lei si sarebbe dovuta ben guardare dall'assumere comportamenti complici e omissivi rispetto al comportamento dell'Operatore di Esercizio Comegna Anna. Al contrario, invece, ha volontariamente e in maniera negligente omesso di adempiere ai propri doveri di ufficio.

TANTO PREMESSO:

- Visto il Regolamento Allegato A) al R.D. n. 148/1931;

SI CONTESTA

la condotta tenuta, sopra ampiamente descritta, che si configura in quanto previsto dall'art. 42 – punto 1 (inosservanza dell'orario di servizio e negligenza nel proprio ufficio) e punto 10 (volontario inadempimento dei doveri di ufficio e per negligenza che ha apportato danni agli interessi dell'Azienda) del R.D. n° 148/1931 – all. A).

Avverso la presente contestazione la S.V. potrà far pervenire proprie giustificazioni per iscritto, o nelle forme previste dall'art. 7 della legge n° 300/1970, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della presente.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Massimo Dicecca

COORDINATORE DI ESERCIZIO	ADDETTO ALL'ESERCIZIO	ORARIO DI SERVIZIO	DATA
	<i>A. Ponzio CA</i>	<i>1100-1330</i>	<i>2/04/19</i>

CONTROLLI SULLA REGOLARITA' DELL'ESERCIZIO E SUI TRANSITI

LINEA E LOCALITA'	AGENTE	TURNO/UOMO	ORA TRANSITO PREVISTO	ORA TRANSITO EFFETTIVO	BUS N°	NOTE
23 BATTISTI	A. BELLA	054		1113	658	
25 n	BASILE ANA	048	8000	1125	710	
8 IAGO MAGGIORE	CANNIZZARO	058	8018	1158	688	
24 n n	GIORGINO	046	8018	1137	680	
8 n n	MANCINI	060	8022	1253	591	* N° 2 CORSE NON CONTROLLATE
8 n n	ILLIANO	066	8022	1315	687	
APP H.GR.	FRIONI	430	8000	1366	705	
23 H.GR.	SCAZONE	471		1351	641	ANNO 2018
29 CONSIGLIO	CANTORO	452		1408	712	
17 CASINI	PAZMIERI	460		1542	540	
1/2 n	TOPOLINO	482		1542	477	
27 n	DIAMBRAL	475		1542	523	

CONTROLLI SULLA REGOLARITA' IN SERVIZIO DEGLI OPERATORI DI ESERCIZIO

OPERATORE DI ESERCIZIO:	DIVISA SI / NO	TESSERINO RICON. SI / NO	BIGLIETTI BIV SI / NO	TABELLA BIGLIETTI ESAURITI SI / NO	CEDOLA COMPILATA SI / NO	EVENTUALI ALTRE SEGNALAZIONI (es.: uso cellulare - fumo - andatura di marcia)
A. BELLA	SI	NO	SI	SI	SI	
BASILE ANA	SI	NO	SI	SI	SI	
CANNIZZARO	SI	NO	SI	SI	SI	<i>12:44 (T. 60) MANCINI</i> <i>* 13:02 (T. 125) GIORGINO</i> <i>* 13:10 (T. 125) SCAZONE</i> <i>13:25 (T. 66) ILLIANO</i>
GIORGINO	SI	NO	SI	SI	SI	
MANCINI	NO	NO	SI	NO	SI	
ILLIANO	SI	NO	SI	SI	SI	
FRIONI	SI	NO	SI	SI	SI	
SCAZONE	SI	NO	SI	NO	SI	
CANTORO	SI	NO	SI	NO	NO	
DIAMBRAL AN.	NO	NO	SI	SI	SI	
LELLE	SI	NO	SI	NO	SI	
BRUNELLI	SI	NO	SI	SI	SI	

Al
Direttore Generale
Responsabile Area Esercizio
AMAT S.P.A.
Loro sedi.

OGGETTO:GIUSTIFICAZIONE E CHIARIMENTI A CONTESTAZIONE PROT. N. 7520/2019 DEL 13/05/2019.

Con riferimento alla contestazione in oggetto è doveroso da parte del Sottoscritto fare una sinossi di quanto accaduto, che costituirà una semplice esposizione cronologica degli avvenimenti, di seguito riportati:

come si evince dalla stessa contestazione, il Sottoscritto era in regolare servizio e dai documenti da me compilati si evince che l'attività era posta in essere con regolarità, interrotta dalle ore 13.04 alle ore 13.30 circa, per mera coincidenza e superficialità, dettata dalla buona fede, in quanto sopraggiungeva nel luogo in cui effettuavo il "controllo esercizio", una collega, al quale oltre a salutarla, richiedevo la cortesia di darmi una bottiglietta di acqua, in considerazione del clima soleggiato, e considerando altresì che non avendo a disposizione l'auto aziendale, mi ritrovavo in una via dove non vi sono esercizi commerciali che mi sarebbero tornati utili per soddisfare l'esigenza fisiologica di bere; la richiesta di un po' di acqua veniva accolta dalla collega e per ricambiare la cortesia gli portavo una busta della spesa sino dentro l'androne del portone e il tempo tra la consegna dell'acqua e lo scambiare due parole, è trascorso senza che mi sono reso conto.

Si evince chiaramente che la coincidenza dell'incontro era del tutto occasionale in quanto il Sottoscritto era in loco per attività lavorativa, la collega sopraggiungeva per recarsi a quella *CHE MI RIFERIVA* poi essere la sua abitazione.

Per quanto attiene il presunto comportamento omissivo e di complicità, in quanto la dipendente era assente dal servizio per infortunio, si rappresenta che la responsabilità di adempiere alle norme in materia di infortunio è soggettiva e che i relativi adempimenti sono demandati al dipendente interessato e la loro verifica di attuazione, agli organi competenti e comunque non ero a conoscenza di eventuali potenziali inadempimenti da parte della dipendente, che pensavo fossero stati espletati e a dire il vero non me ne sono preoccupato, per la soggettiva responsabilità su richiamata.

Le mie mansioni limitate al coordinamento e al controllo sulla regolarità del servizio e sul personale, penso debbano essere poste in essere quando il personale gerarchicamente dipendente dal Sottoscritto è in servizio e comunque si ribadisce che pensavo che eventuali adempimenti fossero stati espletati dalla dipendente.

Quanto esposto, non costituisce giustificazione per il mio comportamento, che mi rammarica a tal punto, che la sanzione che potrebbe scaturire, passa per me in secondo piano, in quanto in 19 anni di onorato servizio, non vi sono precedenti del genere e il solo pensiero di aver inclinato, spero di no, in qualche modo la stima dei dirigenti e dei funzionari aziendali, mi tormenta.

Volevo inoltre far emergere che per il profuso impegno che ci metto nella attività lavorativa, sebbene previsto contrattualmente, per me costituisce motivo di stimolo anche in previsione della mia legittima aspirazione di progredire di carriera, aspirazione che verrebbe resa vana e annientata, da una eventuale sanzione ai sensi dell'art. 42 R.D. 148/1931.

Spero che la estrema superficialità, che con il senno di poi, mi rendo conto è stata causa di un mio comportamento poco corretto ma non intenzionale, possa essere ritenuta tale e perdonata con derubricazione a sanzione più mite di quanto previsto dall'articolo 42 R.D. 148/1931.

Termino con profonde e sincere scuse per quanto accaduto, sperando che si terrà conto dello stato di servizio e delle mie aspirazioni future e che l'accaduto che ha delineato superficialità e distrazione, sono aggettivi di cui mi vergogno ma non rientrano nel mio carattere.

Distinti saluti.

TA 13/05/2019

Adolfo J. Jenzio

Taranto, lì 08 Luglio 2019

Raccomandata a mano



All'Addetto all'Esercizio
DI PONZIO Cataldo

e p.c. Alla Responsabile Area Personale

e p.c. Al Responsabile Area Esercizio

Oggetto: **PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE COMMUNATO IN APPLICAZIONE DEL R.D. 08/01/1931, n° 148 – all. A).**

- Vista contestazione disciplinare elevata con nota prot. 7520 del 13/05/2019, accusata in ricezione lo stesso giorno, connessa alle mancanze commesse in data **20 Aprile 2018**, allorquando veniva rilevato che durante il servizio di controllo della viabilità e della regolarità dei transiti delle corse di linea (turno 712 – 11:00/17:30), Lei si allontanava arbitrariamente dal posto di lavoro nell'arco orario compreso tra le ore 13:04 e le ore 13:30.
- Viste le giustificazioni da Lei prodotte in forma scritta, mediante nota assunta al protocollo aziendale n° 7637 del 13/05/2019;
- Ritenute le giustificazioni fornite insufficienti, in quanto:
 - è palesemente confermato il volontario inadempimento dei doveri di ufficio;
 - il compito precipuo della mansione da Lei rivestita è, soprattutto, quello di controllare e verificare che il personale subalterno svolga in maniera corretta il lavoro assegnato. Con il comportamento tenuto nella suddetta giornata, Lei ha assunto un comportamento non consoni con il ruolo rivestito e contrario all'etica che caratterizza il rapporto con l'Azienda e con i Superiori gerarchici dell'Area Esercizio.

Tanto premesso e considerato,

Il Direttore Generale dell'AMAT – S.p.A.:

COMMINA

il provvedimento disciplinare di **"Sospensione dal servizio per giorni 2 (due)"**, ex art. 42, punti 1 (inosservanza dell'orario di servizio e negligenza nel proprio ufficio) e 10 (volontario inadempimento dei doveri di ufficio) del R.D. n° 148/1931 – all. A). La suddetta sospensione del servizio andrà scontata nei giorni: **02 e 03 settembre 2019**.

Nel merito si precisa quanto segue:

- in applicazione dell'art. 58 del R.D. n° 148/1931 – all. A), avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Consiglio di Amministrazione entro i 15 giorni successivi alla data della notificazione. In applicazione del predetto art. 58 del R.D. n° 148/1931 – all. A), il ricorso al Consiglio di Amministrazione non sospende l'applicazione del presente provvedimento.

PER RICEVUTA
TA 08/07/18 Cataldo

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Massimo Dicecca

Al Presidente C.d.A.
 Avv. Giorgia Gira
 Al Vicepresidente C.d.A.
 Dott. Francesco Scarinci
 Al Consigliere C.d.A.
 Dott.ssa Anita Conversano
 AMAT S.p.A.
Loro sedi

OGGETTO: Ricorso ex art. 58 R.D. n° 148/1931- All. A) contro la comunicazione di irrogazione di sanzione disciplinare di cui alla Vs nota prot. n° 11351/2019 del 08 Luglio 2019

Ill.mi componenti del Consiglio di Amministrazione,

il sottoscritto dipendente Di Ponzio Cataldo, conformemente al dettato normativo che riconosce al dipendente sanzionato di formulare ricorso gerarchico avverso la comminazione di sanzioni disciplinari al fine di sollecitare un riesame del provvedimento nel caso lo ritenga infondato o non proporzionato al caso di specie, intende sottoporre alla attenzione delle SS.LL. le seguenti considerazioni al fine di richiedere la revoca o la sostituzione con altra meno gravosa della sanzione di cui alla nota aziendale in oggetto.

La sanzione in questione scaturisce dalla contestazione ex art. 42 R.D. 148/1931 All. A), prot. Nr. 7520/19 del 13/05/2019, con la quale al sottoscritto sono contestate violazioni disciplinari conseguenti a fatti avvenuti nella giornata del 20/04/2019; in quella data lo scrivente era comandato in servizio dalle ore 11.00-17.30, con prolungamento in prestazione di lavoro straordinario fino alle 19.30, con attività assegnata dai Coordinatori di Esercizio, denominata "controllo esercizio", da espletare fuori dai locali aziendali, senza specifico luogo di destinazione o permanenza, ma con libertà di organizzare l'attività tra le vie cittadine, vie equiparabili al posto di lavoro e oggetto di transito delle nostre linee.

Come già precisato e chiarito con le giustificazioni presentate al protocollo aziendale in data 13/05/2019, nella data ed nell'orario citati nella contestazione oggetto del presente ricorso, quindi, il sottoscritto stava regolarmente prestando la propria prestazione lavorativa per le vie cittadine e non su una specifica singola palina di fermata.

Sollecito le SS.LL. a porre la dovuta attenzione a tale circostanza, in quanto, poiché è contestato al sottoscritto l'allontanamento dal posto di lavoro, ed essendo quest'ultimo, per la discrezionalità implicita nel compito svolto e non essendoci nella comandata uno specifico luogo di permanenza tanto che il luogo di lavoro può intendersi l'intera porzione di territorio di competenza e non la singola palina, può dirsi che **NON SI SIA MAI VERIFICATO ALCUN ALLONTANAMENTO DAL LUOGO DI SVOGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.**

Altra circostanza contestata è quella di aver intrattenuto una conversazione con una dipendente che in quel momento era assente per infortunio. Tale accadimento avrebbe configurato "comportamento omissivo e complicità" rappresentando una violazione degli specifici compiti attribuiti dalla qualifica rivestita. Quanto contestato, però, è in palese contraddizione con quanto previsto dalla declaratoria riferibile alle mansioni del sottoscritto secondo la quale nella attività di coordinamento, nella quale va compreso anche il controllo sulla regolarità dell'esercizio e sul personale, **NON RIENTRANO I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAGLI OPERATORI QUANDO QUESTI NON SONO IN SERVIZIO.**

NEL CASO DI SPECIE, LA DIPENDENTE CON LA QUALE IL SOTTOSCRITTO SI E' BREVEMENTE INTRATTENUTO PER UN SALUTO NON ERA IN SERVIZIO.

In via più generale, pare opportuno soffermarsi sulle modalità con le quali sarebbero state accertate le inosservanze contestate, nella previsione di un eventuale impugnazione in sede giudiziaria del provvedimento sanzionatorio oggetto del presente ricorso. Così come riportate nella contestazione, infatti, l'accertamento delle violazioni disciplinari sarebbe avvenuto nell'ambito dell'attività svolta da una qualificata agenzia investigativa incaricata dall'azienda di rilevare eventuali comportamenti illeciti del personale dipendente rispetto agli obblighi connessi a infortuni sul lavoro e il cui destinatario diretto era altro dipendente e non il sottoscritto, che si trovava in quel momento in loco per le attività lavorative, le stesse espletate precedentemente e successivamente in altre vie.

Sul punto, si sottopone all'attenzione di codesto Ill.mo Consiglio di Amministrazione che la Corte di Cassazione si è pronunciata anche recentemente e con diverse sentenze aventi ad oggetto i limiti all'impiego di investigatori privati da parte del datore di lavoro; la Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha escluso che si possa fare ricorso ad agenzie esterne di investigazione per verificare la diligente esecuzione della prestazione lavorativa, compito riservato ai collaboratori del datore di lavoro, rimanendo limitato l'uso legittimo di tale strumento di controllo alla repressione di illeciti.

NEL CASO DI SPECIE, NON RICORREVANO E NON RICORRONO NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO, A GIUSTIFICAZIONE DI UTILIZZO DELL'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA, NEANCHE IL SOSPETTO O LA MERA IPOTESI CHE ILLECITI ERANO IN CORSO DI ESECUZIONE, ESSENDO IL DESTINATARIO DELL'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA, PER AMMISSIONE SCRITTA DALL'AZIENDA, ALTRO DIPENDENTE E NON IL SOTTOSCRITTO, AL QUALE, PERTANTO, DOVEVANO E DEVONO APPLICARSI LE TUTELE DI CUI ALLA LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300.

Questa spiacevole azione posta in essere ha configurato che il sottoscritto è stato sottoposto a riprese occulte sul posto di lavoro usate esclusivamente per accertare la diligente esecuzione dell'attività lavorativa, che si ribadisce è di pertinenza dei superiori gerarchici, con elevazione di provvedimento disciplinare e con uso, si ritiene improprio, per i dettami stabiliti dalla legge, dell'investigatore privato, le cui risultanze, che a parere dello scrivente non dovevano essere neppure utilizzate, che hanno messo a conoscenza dell'azienda non fatti illeciti o penalmente rilevanti, ma solo una superficiale distrazione dalla routine lavorativa (otto ore e mezza), il cui tempo stimato dalla contestazione è probabilmente inferiore, ma equiparabile alle diverse e considerate legittime "pause caffè" che avvengono all'interno dei locali aziendali a cura di molti dipendenti di ogni ordine e grado; purtroppo per il sottoscritto si è verificato che nel giorno e nell'ora oggetto della contestazione si trovava senza auto aziendale e in un luogo (via lago maggiore), sprovvisto di esercizi commerciali, con l'unica colpa costituita dalla necessità di soddisfare, visto il clima soleggiato, l'esigenza fisiologica di bere, alla quale si è unita una chiacchierata e lo scambio degli auguri di Pasqua, essendo il 20/04/2019, giornata "incriminata", la vigilia.

Altra questione di carattere giuridico che porto all'attenzione delle SS.LL. in indirizzo, è che la sanzione che con il presente ricorso si impugna, è stata comunicata allo scrivente ben oltre il termine di quindici giorni dalla data entro la quale il dipendente può presentare le proprie giustificazioni previsto dal C.C.N.L. di categoria. Tale inosservanza, che sarà oggetto di eventuale contestazione nelle sedi opportune, ha leso il diritto di difesa dello scrivente, che oggi si trova a dovere tutelare i propri interessi e la propria persona a distanza di tempo dai fatti contestati e dalla stessa contestazione aziendale.

PERTANTO, PER LE RAGIONI ESPOSTE INNANZI, POICHÉ LE PRESUNTE INOSSERVANZE PUNITE DALL'AZIENDA CON I COMMI 1 E 10 DELL'ART. 42 R.D. 148/1931, ANCHE LADDOVE DOVESSERO ESSERE CONSIDERATE CONFOMI AL DETTATO NORMATIVO VIGENTE, SONO CON TUTTA EVIDENZA RIFERIBILI A CONDOTTE POSTE IN ESSERE IN PIENA E TOTALE BUONA FEDE E SENZA L'INTENZIONE DI ARRECARE DANNI AGLI INTERESSI DELL'AZIENDA, COME DIMOSTRATO ANCHE DAL SINCERO PENTIMENTO MANIFESTATO CON LE NOTE GIUSTIFICATIVE INVIATE IN DATA 13.05.2019,

SI CHIEDE

3

LA REVOCA DELLA SANZIONE COMMINATA O, IN SUBORDINE, ANCHE ALLA LUCE DELLO STATO DI SERVIZIO DEL SOTTOSCRITTO CHE NON CONTEMPLA NESSUNA PUNIZIONE IN BEN 19 ANNI DI ATTIVITÀ LAVORATIVA, LA DERUBRICAZIONE A SANZIONE PIÙ MITE E PROPORZIONATA AI FATTI CONTESTATI.

Distinti saluti.

TA, 19/07/19.

Il dipendente/Addetto all'Esercizio
Cataldo Di Ponzio

Cataldo Di Ponzio